

Ordinanza dell'UFCL sulla designazione di atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione

del 10 settembre 2014 (Stato 15 dicembre 2015)

*L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL),
previa consultazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della
Commissione federale dei prodotti da costruzione,*

visti gli articoli 2 capoverso 1, 3, 4 capoverso 2, 9 capoverso 4 e 20 capoversi 2 e 3
dell'ordinanza del 27 agosto 2014¹ sui prodotti da costruzione (OProdC),²

ordina:

Art. 1³

Quali prescrizioni tecniche per l'esecuzione della legge del 21 marzo 2014⁴ sui
prodotti da costruzione (LProdC) e dell'OProdC si applicano gli atti normativi
dell'Unione europea di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

RU **2014** 3021

¹ RS **933.01**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFCL del 24 nov. 2014, in vigore dal
15 dic. 2014 (RU **2014** 4233).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFCL del 24 nov. 2014, in vigore dal
15 dic. 2014 (RU **2014** 4233).

⁴ RS **933.0**

Allegato 15
(art. 1)

Atti normativi d'esecuzione dell'Unione europea secondo l'articolo 65 capoverso 2 del regolamento (UE) n. 305/2011 con riferimento alla direttiva 89/106/CEE abrogata

Gli atti normativi d'esecuzione applicabili nell'Unione europea in virtù dell'articolo 65 capoverso 2 del regolamento (UE) n. 305/2011⁶ sono elencati nell'allegato 1, capitolo 16, sezione I dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità in quanto atti normativi dell'Unione europea. Fintanto che sono validi anche nell'Unione europea, questi atti normativi d'esecuzione sono disposizioni d'esecuzione ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 LProdC⁸.

⁵ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O dell'UFCL del 24 nov. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU **2014** 4233).

⁶ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

⁷ RS **0.946.526.81**

⁸ RS **933.0**

Allegato 2^o
(art. 1)

Atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati dell'Unione europea secondo il regolamento (UE) n. 305/2011

Gli atti normativi d'esecuzione qui appresso sono disposizioni d'esecuzione ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 LProdC¹⁰.

Categoria	Atto normativo dell'Unione europea
Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC)	Regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 29
Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC)	Regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 27
Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC)	Regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 25
Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC)	Decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione, del 1 ^o luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 284 del 30.10.2015, pag. 184

⁹ Originario all. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFCL del 30 nov. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4993).

¹⁰ RS 933.0

Categoria	Atto normativo dell'Unione europea
Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC)	Decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 284 del 30.10.2015, pag. 181
Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC)	Decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 282 del 28.10.2015, pag. 34
Condizioni per la messa a disposizione della dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione su un sito web (art. 9 cpv. 4 lett. a OProdC)	Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione, GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1
Definizione del formato delle valutazioni tecniche europee (art. 20 cpv. 2 OProdC)	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione, GU L 289 del 31.10.2013, pag. 42